



CITTA' DI PIEVE DI TECO

PROVINCIA DI IMPERIA
C.A.P. 18026 - Tel 0183 36313 - Fax 0183 36315
e-mail: comunepievediteco@uno.it



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 20

Pieve di Tecco, 29/07/2019

OGGETTO: Approvazione di regolamento di Polizia Urbana.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il **ventinove** del mese di **LUGLIO** ore **20,30** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

	CARICA	Pr.	As.
ALESSANDRI Alessandro	Sindaco	P	
ZUNINO Rosanna	Vicesindaco	P	
AICARDI Massimo			A
BURLINI Gabriele		P	
DELL'ERBA Nicola		P	
FERRARI Walter		P	
GERINO Danilo		P	
PATRONE Luca		P	
BRUNENGO Renzo	Capogruppo Minoranza	P	
ROGGERO Franco			A
MOLINARI Camilla		P	
		9	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa Roberta RAMOINO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Alessandro ALESSANDRI** Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.-

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.

Il Sindaco – Presidente , dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare l'art. 7 relativo all'adozione da parte del comune di regolamenti nelle relative competenze;
- si riscontra la necessità di adottare il nuovo regolamento di Polizia Urbana, per rispondere alle attuali problematiche di sicurezza urbana e qualità della vita, valutata anche la in mancanza di idoneo atto comparativo in vigore;
- tale necessità nasce dalla esigenza di fornire il Comune di Pieve di Teco di un corpus normativo al passo coi tempi e con le problematiche attuali , in grado di favorire una più serena e pacifica convivenza nell'abitato, attraverso l'essenziale collaborazione dei cittadini e nel contempo costituisca un moderno ed efficace strumento di lavoro per gli interventi della Polizia Municipale e delle altre Forze di Polizia, in rispondenza dei principi costituzionali;
- nel corso degli anni si sono modificati le abitudini sociali, gli usi e le consuetudini locali, con la nascita di fenomeni che richiedono un ordinamento utile ad una migliore civile convivenza;
- il testo proposto, tratta alcune disposizioni generali necessarie a chiarire le finalità e la determinazione del quantum delle sanzioni amministrative, scende nel dettaglio delle singole fattispecie revisionate ed adeguate ai nuovi principi giuridici che si sono progressivamente affermati nel corso degli ultimi anni;
- sono stati rivisitati tutti gli argomenti tradizionali di un regolamento di polizia urbana, sia per tenere conto delle nuove normative nel frattempo intervenute, che per la disciplina di fattispecie concrete, un tempo ignorate o considerate irrilevanti;
- l'attenzione alla natura non poteva non costituire' valori da salvaguardare in quanto beni giuridici sicuramente degni di tutela;

- il regolamento in parola richiede ai cittadini la disponibilità, la collaborazione per garantire e mantenere il paese sempre più vivibile e gradevole;
- questo nuovo regolamento di Polizia Urbana, dovrà essere un valido strumento per favorire una migliore e civile convivenza per i cittadini;
RITENUTO che il testo del regolamento proposto appare accettabile ed in linea con i presupposti di Legge e che pertanto può essere approvato;

PRESO ATTO che:

- con successivo atto di Giunta comunale sarà necessario stabilire le sanzioni in misura ridotta come stabilito nell'art. del Regolamento;
- il Regolamento di cui trattasi si compone di n. articoli e viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI gli arti. 7 e 7bis del D. Lgs. N. 267 del 108.2000 "T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali che ha fissato gli importi minimi e massimi per le violazioni ai regolamenti comunali;

VISTI gli allegati pareri tecnici previsti dall'art. 49 del D.lgs. 267/2000

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 16.06.2015 di approvazione del bilancio esercizio 2015;

Con voti 9 favorevoli e due contrari (Brunengo e Molinari) espressi da n. 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Di approvare, viste e fatte proprie le motivazioni di cui in premessa, il nuovo regolamento di polizia urbana composto da n. 91 articoli, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di inviare copia del presente Regolamento agli Enti di competenza.
- 3) Considerata la necessità di dare attuazione alla presente delibera entro brevi termini, il Sindaco - Presidente propone di votare l'immediata eseguibilità del provvedimento, ai

sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 267/2000, che viene approvata, per alzata i mano, con il seguente risultato:

DELIBERA

Di dichiarare con voti 9 favorevoli e 2 astenuti (Brunengo e Molinari) la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Leg.vo 267/2000.-

I Consiglieri di minoranza Brunengo e Molinari segnalano l'esistenza di numerosi errori nel testo, talmente numerosi da rendere impossibile l'elencazione. In particolare, secondo i Consiglieri Brunengo e Molinari il regolamento non risulta coerente con il sistema di raccolta porta a porta vigente. Inoltre, i consiglieri suddetti non ritengono opportuno fissare una distanza dal confine per le cataste di legna nelle proprietà private.

Il Sindaco propone la creazione di una commissione per la revisione del regolamento. Si propongono (e vengono votati all'unanimità) i Consiglieri Molinari, patrone e dell'Erba).-

Delib.n° 20 del 29/07/2019

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Geom. Alessandro ALESSANDRI



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Roberta RAMOINO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. _____

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pieve di Teco il giorno 15 OTT, 2019 per rimanervi 15 gg. interi e consecutivi.

PIEVE DI TECO 15 OTT, 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Roberta RAMOINO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____

Trasmessa al responsabile del Servizio in data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Roberta RAMOINO

CITTA' DI PIEVE DI TECO

Provincia di Imperia



REGOLAMENTO ***DI*** ***POLIZIA URBANA***

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità della Polizia Urbana

Articolo 2 – Ambito di applicazione

Articolo 3 – Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana

Articolo 4 – Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni e concessioni previste dal presente Regolamento

Articolo 5 – Stemma civico e crocefisso

TITOLO II SALVAGUARDIA, SICUREZZA E QUALITÀ DEL VIVERE COMUNE

CAPO I SALVAGUARDIA DEL VIVERE IN COMUNITÀ

Articolo 6 – Comportamenti vietati

Articolo 7 – Campeggio

Articolo 8 – Campi ed edifici per attività sportive

Articolo 9 – Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

Articolo 10 – Muro di sostegno dei terreni

CAPO II SALVAGUARDIA DEL VERDE

Articolo 11 – Divieti

Articolo 12 – Verde privato

Articolo 13 – Accensione di fuochi e prevenzione incendi

CAPO III IGIENE E SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Articolo 14 – Inquinamento atmosferico e delle acque

Articolo 15 – Canali di gronda e discendenti

Articolo 16 – Acque superficiali

Articolo 17 – Produzione di esalazioni, gas e vapori nauseanti o inquinanti

Articolo 18 – Operazioni di vuotature e spurgo dei pozzi neri

CAPO IV

DECORO E NORME DI SICUREZZA DEI CENTRI ABITATI

- Articolo 19 – Manutenzione degli edifici**
- Articolo 20 – Modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione**
- Articolo 21 – Collocamento di cartelli ed iscrizioni**
- Articolo 22 – Collocamento di targhe o lapidi commemorative**
- Articolo 23 – Depositi in proprietà privata**
- Articolo 24 – Bestie macellate e trasporto carni**
- Articolo 25 – Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili**
- Articolo 26 – Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei combustibili**
- Articolo 27 – Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici**
- Articolo 28 – Uso di fiamma libera**
- Articolo 29 – Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali**
- Articolo 30 – Strumenti da taglio e trasporto di oggetti incomodi o pericolosi**
- Articolo 31 – Manutenzione di aree di pubblico transito**
- Articolo 32 – Segnalazione e riparazione di opere in costruzione**
- Articolo 33 – Insegne, persiane e vetrate di finestre**

CAPO V

NETTEZZA PUBBLICA

- Articolo 34 – Disposizione di carattere generale**
- Articolo 35 – Pulizia del suolo pubblico**
- Articolo 36 – Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe**
- Articolo 37 – Trasporto di materiale di facile dispersione**
- Articolo 38 – Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industriale e di lavatura e riparazione di veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche**
- Articolo 39 – Rifiuti**
- Articolo 40 – Sgombero della neve**

CAPO VI

QUIETE PUBBLICA

- Articolo 41 – Inquinamento acustico**
- Articolo 42 – Abitazioni e altri luoghi privati**
- Articolo 43 – Esercizio di attività artistiche e lavorative rumorose**
- Articolo 44 – Spettacoli e intrattenimenti**
- Articolo 45 – Apparecchi sonori a bordo di veicoli**
- Articolo 46 – Pubblicità fonica, venditori e suonatori ambulanti**
- Articolo 47 – Dispositivi acustici antifurto**
- Articolo 48 – Schiamazzi**

CAPO VII

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI

Articolo 49 – Orari degli esercizi

Articolo 50 – Apertura o trasferimenti degli esercizi commerciali

Articolo 51 – Prezzi e tabella per la vendita di alimenti, bevande, carburante e combustibile

Articolo 52 – Pesatura delle merci e disciplina degli involucri

Articolo 53 – Vendita del pane

Articolo 54 – Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi

Articolo 55 – Elementi di arredo

CAPO VIII

DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 56 – Commercio su aree pubbliche

Articolo 57 – Esercizio del commercio su aree pubbliche e preavviso cessazione di servizio

Articolo 58 – Requisiti dei banchi per la vendita su aree pubbliche

CAPO IX

DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

Articolo 59 – Esercizio di mestieri girovaghi

Articolo 60 – Esercizio di guide pubbliche

Articolo 61 – Ripari per pubblici spettacoli

CAPO X

MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Articolo 62 – Cortei funebri

Articolo 63 – Processioni

CAPO XI

DETTENZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI

Articolo 64 – Principi Generali

Articolo 65 – Benessere degli animali

Articolo 66 – Disposizioni riguardanti gli animali

Articolo 67 – Dettenzione di cani o altri animali

Articolo 68 – Responsabilità del detentore

Articolo 69 – Accalappiamento cani vaganti e/o randagi

Articolo 70 – Custodia e dettenzione dei cani accalappiati

Articolo 71 – Cani da pastore

Articolo 72 – Volatili in zona urbana

TITOLO III SUOLO PUBBLICO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 73 – Occupazione di suolo pubblico

CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 74 – Disposizioni varie

Articolo 75 – Occupazioni con spettacoli viaggianti

Articolo 76 – Occupazioni con strutture pubblicitarie

Articolo 77 – Lavori di pubblica utilità

Articolo 78 – Traslochi

Articolo 79 – Manifestazioni

Articolo 80 – Raccolta fondi, raccolta firme e comizi

Articolo 81 – Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Articolo 82 – Scarico di rottami e detriti

Articolo 83 – Installazione di tende solari

Articolo 84 – Installazione di vetrine

Articolo 85 – Illuminazione delle aree private e dei portici ad uso pubblico

TITOLO IV SANZIONI

Articolo 86 – Accertamento delle violazioni e sanzioni

Articolo 87 – Sequestro e custodia di cose

Articolo 88 – Sospensione dell'autorizzazione o della concessione

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 89 – Entrata in vigore

Articolo 90 – Procedure autorizzatorie

Articolo 91 – Diffusione e pubblicità del Regolamento

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità della Polizia Urbana

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina i comportamenti e le attività che possono influire sulla vita della Comunità in modo da garantire la sicurezza, la convivenza civile, la tutela della qualità della vita, dell'ambiente, degli animali e per consentire la fruibilità dei beni e degli spazi comuni.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono dettate in armonia e fatte salve le norme speciali di rango pari o superiore vigenti in materia ed in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, alle previsioni dello Statuto della Comunità e a quelle degli altri regolamenti comunali.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Salvo diversa previsione, il presente regolamento è efficace negli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge o costituita di fatto dall'uso libero e generalizzato da parte dei Cittadini.
2. È fatto obbligo a tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio Comunale di rispettarlo.

Articolo 3

Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana

1. Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco e la vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata alla Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'articolo 57 c.p.p. nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. Ogni procedimento inerente l'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge n. 689 del 24 Novembre 1981 e successive modifiche.
3. Nel corso delle operazioni di vigilanza, i soggetti di cui al comma 1 possono accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e nei locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolgano attività sottoposte alla vigilanza.

Articolo 4

Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni e concessioni previste dal presente Regolamento

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione o nulla osta o permesso o licenza, questa deve essere richiesta con istanza in regola con la legge sul bollo ed indirizzata all'ufficio competente.
2. All'istanza deve essere allegata la documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti esaminano la documentazione prodotta e richiedono, qualora necessario, la documentazione integrativa.
4. L'eventuale diniego della concessione od autorizzazione o nulla osta o permesso o licenza, deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta, se non diversamente previsto.
5. Le concessioni e le autorizzazioni e i nulla osta e i permessi e le licenze sono personali e vengono rilasciate per iscritto:
 - a. Senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - b. Con l'obbligo per il soggetto richiedente di riparare tutti i danni derivanti dall'attività assentita e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi connessa alla concessione o alla autorizzazione o al nulla osta o al permesso o alla licenza rilasciata;
 - c. Con riserva per il Comune di imporre in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse;
 - d. Oltre alle norme regolamentari e a quelle riportate sul titolo autorizzatorio o concessorio, i titolari debbono anche osservare le disposizioni verbali date in luogo dai funzionari e dagli agenti di cui all'articolo 3 comma 1 del Regolamento.
 - e. Le concessioni o le autorizzazioni o i nulla osta o i permessi o le licenze possono essere revocate o sospese, con provvedimento scritto e motivato senza diritto a ripetere dal Comune indennità e compensi di sorta, in caso di utilizzo in modo difforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni e alle prescrizioni cui sono state subordinate, in caso di abuso e per motivi di interesse generale.

Articolo 5

Stemma civico

1. Non è consentito l'uso dello stemma civico senza preventiva autorizzazione.

TITOLO II

SALVAGUARDIA, SICUREZZA E QUALITÀ DEL VIVERE COMUNE

CAPO I

SALVAGUARDIA DEL VIVERE IN COMUNITÀ

Articolo 6

Comportamenti vietati

A salvaguardia della sicurezza, dell'incolumità, dell'igiene e del pubblico decoro è vietato:

- a) Manomettere, o danneggiare in qualsiasi modo, il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per gli interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tal scopo autorizzati;
- b) Imbrattare o danneggiare monumenti, luoghi di culto, edifici pubblici o edifici privati;
- c) Rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, altri elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) Collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici ove non sia autorizzato;
- e) Praticare giochi di qualsiasi genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri, o procurare danni;
- f) È vietato lanciare pietre, palle di neve, involucri contenenti acqua od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento;
- g) Lanciare o abbandonare sul suolo pubblico volantini o simili, ovvero depositarli sui gradini degli edifici, sulle maniglie o stipiti delle abitazioni (salvo l'assenza di apposita, e facilmente raggiungibile, cassetta postale) o in altro luogo che possa favorirne la dispersione nell'ambiente;
- h) Compiere presso fontane pubbliche, o comunque sul suolo pubblico, operazioni di lavaggio dei veicoli o di alcunché;
- i) Immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
- j) Sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- k) Sedersi o sdraiarsi per terra sui sagrati dei luoghi di culto o presso i monumenti;
- l) Spostare, manomettere, rompere, rimuovere, imbrattare o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- m) Gettare nei cestini dei rifiuti collocati nelle aree verdi, nei marciapiedi o comunque nei luoghi di ritrovo, i rifiuti di cui al comma 1 dell'articolo 39;
- n) Ostruire o invertire il deflusso dell'acqua dei fossati, dei canali o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché immettervi solidi o liquidi;
- o) Occupare in qualsiasi modo gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzo di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- p) Compiere atti o esporre cose, in luogo pubblico o in vista del pubblico, contrari alla decenza o alla moralità o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché

- soddisfare esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- q) Accendere fuochi o gettare oggetti accesi negli spazi pubblici e nei luoghi di passaggio pubblico;
 - r) Sparare mortaretti o simili, far uso di manganelli di plastica o di simili oggetti contundenti o atti ad offendere, di schiumogeni e di ogni altro oggetto o sostanza idonea a molestare o imbrattare. Rientrano tra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili;
 - s) Circolare sotto i portici e sui marciapiedi con biciclette, pattini a rotelle e simili;
 - t) Abbandonare o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile alla categoria dei rifiuti;
 - u) Deporre, o lasciar cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, in tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio, acqua, spazzatura, avanzi di erbaggi e di frutta e comunque qualsiasi cosa o oggetto catalogabile come rifiuto;
 - v) Depositare nelle proprietà private esposte alla pubblica vista qualsiasi cosa che nocca all'estetica o al decoro del Comune. Le stesse aree devono essere tenute libere da rovi, erbacce e sporcizia a cura del proprietario, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - w) Collocare sulle finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso spazi pubblici, qualsiasi oggetto mobile non convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - x) Procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - y) Scuotere, battere o spolverare tappeti, stuoie, tovaglie, indumenti, stracci e simili su spazi pubblici. Le operazioni che sono consentite dalla presente lettera dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti;
 - z) È vietato mendicare causando disturbo.

Articolo 7 Campeggio

1. È vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio o di attendamento quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri, o procurare danni. Per le aree di proprietà comunale è necessaria preventiva autorizzazione. È altresì vietato l'accensione di fuochi al di fuori delle aree appositamente attrezzate. È inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
2. È fatto divieto alle carovane di nomadi, girovaghi o consimili di accampare o sostare su tutto il territorio del Comune.

Articolo 8 Campi ed edifici per attività sportive

L'utilizzo dei campi e degli edifici adibiti ad attività sportive e/o ad attività ludiche è rimesso alla disciplina di appositi regolamenti approvati dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 9

Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

1. I proprietari di terreni confinanti col suolo pubblico, o in qualunque altra zona del territorio comunale, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.
2. La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, con difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.
3. È assolutamente vietato effettuare recinzioni con filo spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

Articolo 10

Muri di sostegno dei terreni

1. I muri di sostegno soprastanti o sottostanti il livello delle aree pubbliche o private aperte al pubblico devono essere realizzati con autorizzazione prevista dal Regolamento Edilizio e con appositi accorgimenti per lo scolo delle acque.
2. I muri di sostegno devono essere costantemente conservati in stato di buona manutenzione al fine di prevenire qualsiasi pericolo di franamento e smottamento, a tutela della pubblica incolumità e del decoro urbano.

CAPO II

SALVAGUARDIA DEL VERDE

Articolo 11

Divieti

1. Nei viali, nelle vie alberate, nei giardini e nei parchi pubblici è fatto divieto di:
 - a. Introdursi o sostare nelle aree verdi, e nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli di ogni genere;
 - b. Recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua, di rigagnoli o simili;
 - c. Calpestare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, danneggiare le siepi, le piante, i fiori e i frutti;
 - d. Salire sugli alberi e danneggiarli o appendervi o appoggiarvi oggetti, staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
 - e. Creare disturbo o pericolo alla fauna;
 - f. Svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione;
 - g. Introdurre cani, cavalli o animali da cortile.
2. Nei parchi può essere altresì consentita, previa autorizzazione, l'installazione di giostre o attrazioni simili per bambini.
3. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedale, o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.
4. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 (lettera e) si applicano anche nelle aree verdi di uso pubblico del territorio comunale.
6. I ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi ed alberate, derivanti da attività autorizzate, sono disciplinati con lo stesso provvedimento autorizzatorio.

Articolo 12

Verde privato

1. Il verde condominiale e gli spazi privati prospettanti la pubblica via debbono essere mantenuti in condizioni decorose.
2. I rami degli alberi e/o le siepi che si protendono sulla pubblica via, fermo restando le prescrizioni del Codice della Strada, devono essere costantemente regolarizzati in modo da evitare pericoli.
3. È compito dei proprietari rimuovere con sollecitudine rami e foglie cadute sulle strade.

Articolo 13

Accensione di fuochi e prevenzione incendi

È vietato bruciare materiale di scarto, ad eccezione di residui derivanti da attività agricole che non arrechino molestie o arrechino danni, su tutto il territorio comunale.

CAPO III

IGIENE E SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Articolo 14

Inquinamento atmosferico e delle acque

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata, oltre che dal vigente Testo Unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 27 Luglio 1934 (articoli 202, 216, 218, 227), dalle particolari norme legislative vigenti in materia, nonché da quelle del Regolamento Comunale d'Igiene.

Articolo 15

Canali di gronda e discendenti

È fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori ed ai conduttori di mantenere in perfetto stato di efficienza i canali di gronda ed i discendenti delle acque meteoriche, in modo da impedire che le acque possano cadere o defluire sulla proprietà pubblica o privata aperta all'uso pubblico.

Articolo 16

Acque superficiali

1. Tutte le acque provenienti dalle proprietà private devono essere regimentate e convogliate nelle reti comunali di raccolta, laddove esistenti.
2. Le cisterne e le vasche eventualmente esistenti devono essere convenientemente coperte.
3. I proprietari, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante, dovranno procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi. Particolare cura dovrà aversi affinché i lavatoi, le fontane dei cortili e delle terrazze, le vasche, i laghetti ornamentali dei giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano il ristagno dell'acqua.
4. Ogni precauzione e ogni forma di disinfestazione devono essere messe in atto al fine di evitare la moltiplicazione degli insetti.

Articolo 17

Produzione di esalazioni, gas e vapori nauseanti o inquinanti

1. È vietata la produzione e diffusione, nel territorio comunale, di esalazioni, gas e vapori nocivi alla pubblica salute o nauseanti per la comunità.
2. Oltre i provvedimenti e le sanzioni previste dalla Legge penale e dalle norme in materia di inquinamento atmosferico, su parere del competente ufficio sanitario, il Sindaco adotta tutti quei provvedimenti che la situazione contingente richiede.
3. In caso di recidiva o di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 2, il Sindaco dispone la sospensione dell'attività nell'esercizio del potere di cui all'articolo 50 del D.Lgs. 267/2000.
4. I veicoli in sosta o in fermata per cause diverse alla congestione del traffico, devono avere il motore spento.

Articolo 18

Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti con idonea attrezzatura, muniti di dispositivi atti a non disperdere il liquido.
2. Qualora le operazioni comportino l'occupazione della sede stradale, dovranno essere eseguite le disposizioni impartite dall'Ufficio preposto.

CAPO IV

DECORO E NORME DI SICUREZZA DEI CENTRI ABITATI

Articolo 19

Manutenzione degli edifici

1. I proprietari, amministratori o conduttori degli edifici prospettanti la pubblica via hanno l'obbligo di mantenere le facciate in buone condizioni estetiche e di conservazione effettuando, quando necessario, lavori di manutenzione e di coloritura seguendo le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio. In caso di degrado il Comune può imporre l'esecuzione dei necessari lavori.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre provvedere ad estirpare l'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, nonché alla periodica ripulitura di canali o fossette al fine di mantenerne l'efficienza.
4. In caso di pericolo o di verniciatura od imbiancatura, i soggetti di cui al comma 1 devono darne avviso con un'adeguata segnaletica e transennando la zona interessata.
5. I proprietari, amministratori o conduttori degli edifici situati sul territorio del Comune sono responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Dette targhe possono essere eventualmente fornite dall'Amministrazione Comunale. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

Articolo 20

Modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione

1. È vietato nell'interno di negozi, abitazioni e cortili effettuare operazioni che portino polvere sul suolo pubblico e compiere quelle operazioni che risultino pericolose, gravose o moleste per gli altri.
2. È vietato gettare sulle aree di cui all'articolo 2, comma 1, dai ponti di servizio, dall'interno delle fabbriche o dai cantieri materiali di demolizione od altro. I detriti dovranno essere caricati sugli automezzi attraverso apposite tubature che impediscano la fuoriuscita di polveri.

Articolo 21

Collocamento di cartelli ed iscrizioni

1. Salve le norme del Regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela delle strade e della circolazione stradale, dell'estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.
2. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.
3. Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Articolo 22

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.
2. A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione Comunale, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Articolo 23

Depositi in proprietà privata

Nelle proprietà private è consentito il deposito temporaneo di legna, fascine, paglia, fieno con le seguenti prescrizioni :

- a. I depositi dovranno essere collocati ad una distanza non inferiore a mt. 10,00 dagli edifici confinanti;
- b. La distanza dai confini dovrà essere pari all'altezza del deposito/catasta e comunque non inferiore a mt. 2,00

Articolo 24

Bestie macellate e trasporto carni

Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico – sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.

Articolo 25

Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

Secondo quanto espressamente disposto dalla legislazione, e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti.

Articolo 26

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi e i locali di vendita di combustibili devono osservare quanto espressamente disposto dalla legislazione, e dalle norme speciali in materia, e devono essere custoditi in modo da non arrecare pregiudizio alla sicurezza.

Articolo 27

Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

1. Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per gli usi domestici degli inquilini, a condizione che i sotterranei abbiano i requisiti previsti dalla Legge. È vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.
2. Le finestre ed aperture dei sotterranei devono essere messe in sicurezza così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili.
3. Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.
4. Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a. Le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno;
 - b. Le tubazioni dovranno osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza;
 - c. Per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.
5. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "certificato di prevenzione incendi".

Articolo 28

Uso di fiamma libera

È assolutamente vietato:

- a. L'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- b. Fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in

vicinanze di fiamme libere.

Articolo 29

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

1. Nell'ambito del territorio comunale nessuno può, senza speciale autorizzazione dell'Autorità competente, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.
2. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di Pubblica Sicurezza deve essere sempre data comunicazione al Comune.
3. È pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Articolo 30

Strumenti da taglio e trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

1. È vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.
2. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.
3. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Articolo 31

Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale deve comunque segnalare il guasto all'Autorità Comunale.
2. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Articolo 32

Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

1. Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata. Questa dovrà essere osservata sino all'ultimazione dell'opera.
2. I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.
3. Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dalle Autorità competenti.

Articolo 33

Insegne, persiane e vetrate di finestre

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono esser bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

CAPO V NETTEZZA PUBBLICA

Articolo 34

Disposizione di carattere generale

Fermo restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Articolo 35

Pulizia del suolo pubblico

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi ed aree pubbliche od uso pubblico a qualunque scopo destinate, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi.
2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di adeguata capacità per il deposito di rifiuti minuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
7. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, dei cortili, delle scale, delle tettoie dei magazzini per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia e del decoro.
8. I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse

- siano stati depositati.
9. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti chiusi devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Articolo 36

Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

1. È proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e i rifiuti provenienti dalle loro botteghe.
2. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

Articolo 37

Trasporto di materiale di facile dispersione

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come inerti, calcina, carbone, terre e detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi, letame, concimi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.
2. Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Articolo 38

Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industriale e di lavatura e riparazione di veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

1. È proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'Autorità competente.
2. È proibito in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, la lavatura di vetture, autovetture, carri e simili. Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, le riparazioni di veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Articolo 39

Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti devono essere depositati all'interno dei contenitori per essi appositamente dedicati, valorizzando in tal modo la cultura della raccolta differenziata e del riciclaggio. Particolare attenzione deve essere prestata dagli esercenti, dai commercianti e dai titolari di pubblici servizi.

2. I rifiuti possono essere conferiti solo in appositi sacchi chiusi, o in altri idonei involucri chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso.
3. È vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.
4. Le ceneri derivanti da stufe, camini od altro, se depositate nei contenitori di cui al comma 1, devono essere racchiuse in appositi sacchi dopo averle accuratamente spente.
5. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi e involucri che ne impediscano la completa chiusura, né depositare gli stessi all'esterno dei suddetti contenitori.
6. In considerazione delle valenze economica ed ecologica delle operazioni di recupero e riciclaggio dei materiali, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tale fine predisposti. Tali contenitori non devono in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
7. I materiali ingombranti, esclusi quelli di risulta, vanno depositati presso il cassonetto dei rifiuti il giorno indicato dall'Amministrazione Comunale.
8. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici pneumatici, residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti pericolosi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge e dalle norme locali.
9. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitano la caduta e la dispersione.

Articolo 40

Sgombero della neve

1. È fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori, ai conduttori degli stabili e agli esercenti di attività prospettanti sulla pubblica via di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi.
2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori degli stabili, quando ravvisano la necessità di procedere allo sgombero della neve da tetti, terrazze e balconi, debbono effettuare le operazioni adottando le necessarie cautele ivi inclusa la delimitazione dell'area interessata.
3. Lo sgombero della neve dai tetti può essere, in caso di necessità, imposto dal Comune.
4. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
5. Le operazioni di rimozione debbono avvenire senza creare problemi per il transito pedonale e veicolare.
6. La neve rimossa non deve essere accumulata sul suolo pubblico.
7. In caso di gelo vige l'obbligo per i soggetti di cui al comma 1 di rimuovere i ghiaccioli formati su grondaie, balconi o terrazzi. Analogamente si dovrà procedere per i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento, su marciapiedi pubblici e cortili privati al fine di evitare pericoli per le persone e le cose, avendo cura di recintare l'area in cui si opera.

CAPO VI QUIETE PUBBLICA

Articolo 41 Inquinamento acustico

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Articolo 42 Abitazioni e altri luoghi privati

1. È vietato produrre nelle abitazioni, o negli altri luoghi privati, rumori superiori ai limiti di legge senza l'opportuna deroga da parte del Sindaco.
2. Le apparecchiature domestiche che provocano rumore o vibrazioni non possono essere utilizzate dalle ore 23.00 alle ore 07.00.
3. Nella fascia oraria di cui al comma precedente potranno essere utilizzati apparecchi televisivi, radiofonici e analoghi, contenendo il volume delle emissioni sonore ad un livello tale da non propagare rumori nelle abitazioni vicine.
4. Salvo insonorizzazione del locale, l'uso di strumenti musicali è vietato nelle fasce orarie 12.00 – 15.00 e 21.00 – 09.00; nelle fasce orarie in cui è consentito, devono essere adottati accorgimenti e cautele per evitare disturbo.
5. Nei locali privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini.
6. Il carico, scarico e trasporto merci che causano rumori, è disciplinato dalla vigente normativa.
7. I negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, sono disciplinati dalla vigente normativa per la protezione dall'esposizione al rumore degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno.
8. Le sale da ballo, i locali di pubblico spettacolo e ritrovi, sono disciplinati dalla vigente normativa per la protezione dall'esposizione al rumore degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno.

Articolo 43 Esercizio di attività artistiche e lavorative rumorose

1. Chiunque esercita una professione o un mestiere rumoroso, deve adottare ogni accorgimento per evitare disturbo; l'attività deve, comunque, essere sospesa nel centro abitato dalle ore 22.00 alle ore 8.00, ed inoltre nel periodo compreso tra il 1 Giugno e il 30 Settembre dalle ore 13.00 alle ore 15.00 di ogni giorno.
2. Il Comune potrà, previa richiesta ed acquisizione di idoneo parere tecnico, autorizzare attività lavorative nelle fasce suddette in caso di particolari situazioni, così come potrà estendere l'ampiezza di tali fasce in considerazione delle caratteristiche del luogo e dell'ambiente circostante.
3. In casi di accertata incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete pubblica, il Comune può, previa acquisizione di parere qualificato, sospendere, anche temporaneamente, l'attività.
4. Per ogni attività temporanea (come le ristrutturazioni o i lavori in edifici) l'esecutore dei lavori dovrà, qualora supponga che vengano superati i limiti di legge, richiedere una deroga al Comune da esporsi presso il cantiere in luogo visibile al pubblico.

Articolo 44

Spettacoli e intrattenimenti

Fatte salve le norme, anche di carattere penale, i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze d'esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività, siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi dall'esterno.

Ai titolari è fatto obbligo di vigilare affinché anche all'uscita dai locali, i frequentatori del locale evitino comportamenti dai quali possa derivare disturbo alla quiete pubblica e privata.

Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti, devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare disturbo alla quiete pubblica e privata.

Articolo 45

Apparecchi sonori a bordo di veicoli

1. Fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada al riguardo, il suono emesso da apparecchi radiofonici, di riproduzione sonore e da strumenti musicali a bordo di veicoli fermi o in movimento, non deve essere udibile all'esterno dei veicoli stessi.
2. Apparecchi e strumenti sonori installati a bordo di veicoli sprovvisti di abitacolo, possono essere ascoltati soltanto in cuffia, fermo restando il divieto d'uso di cuffie sonore da parte di conducenti di veicoli in movimento sancito dal Codice della Strada.
3. Qualsiasi forma di suono o musica a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione posti esternamente ai veicoli, può avvenire solo tramite autorizzazione del Comune.

Articolo 46

Pubblicità fonica, venditori e suonatori ambulanti

1. È vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione se non espressamente autorizzata. Salvo diversa disposizione la pubblicità sonora non può essere effettuata nelle fasce orarie 12.00 – 15.00 e 20.00 – 09.00.
2. La pubblicità sonora, di cui al comma 1, si intende solo in forma itinerante.
3. Fermo restando la normativa del Regolamento Comunale sulla pubblicità, nonché del Codice della Strada in materia di pubblicità fonica, la propaganda sonora è consentita solo nei centri abitati del Comune esclusivamente nelle fasce orarie 09.00–12.00 e 15.00–20.00.
4. La pubblicità fonica con attrezzature fisse o mobili in occasione di propaganda elettorale, non è consentita a distanze inferiori, in linea d'aria, a metri 200 dai cimiteri, dai luoghi di culto, dai luoghi di degenza, dagli asili nido, nonché dalle scuole di ogni ordine e grado durante i giorni e gli orari di lezione.
5. In ogni caso il volume dei messaggi pubblicitari, e della musica eventualmente emessa, deve essere contenuto entro limiti ragionevoli, tali da non recare disturbo alla quiete pubblica, tenuto anche conto della conformazione topografica e delle altre caratteristiche dei luoghi in cui viene svolta.

6. Sono vietate, nelle fasce orarie 12.00 – 13.30 e 20.00 – 09.00, le attività di vendita tramite pubblicità fonica.
7. I suonatori e i venditori ambulanti, gli esercenti il mestiere di cantante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dall'Ufficio proposto. Anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, luoghi culto, luoghi di degenza, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato.

Articolo 47 **Dispositivi acustici antifurto**

1. I dispositivi installati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti e in altro luogo, nonché quelli installati sui veicoli, debbono essere tenuti in modo che non vengano superati i limiti fissati dalla normativa specifica. In qualsiasi casi i dispositivi installati sui veicoli non potranno superare la durata complessiva di 3 minuti primi, ancorché sia intermittente, mentre per i restanti dispositivi la durata massima è stabilita in 15 minuti primi.
2. Nel caso in cui si verificano condizioni anomale di funzionamento degli antifurti installati nei veicoli, creando disagio alla collettività, viene disposto il traino del veicolo presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne un'eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
3. Gli impianti di allarme di case e fondi commerciali o artigiani dovranno essere sottoposti a verifica periodica in modo da essere sempre efficienti e non arrecare disturbo o allarme ingiustificato alla Cittadinanza.

Articolo 48 **Schiamazzi**

1. Sono altresì considerati atti contrari alla quiete pubblica, e come tali sono vietati, le grida e gli schiamazzi, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte.
2. È vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

CAPO VII **DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ATTIVITÀ** **COMMERCIALI**

Articolo 49 **Orari degli esercizi**

I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici devono rispettare gli orari previsti dalle vigenti disposizioni.

Articolo 50

Apertura o trasferimenti di esercizi commerciali

L'apertura e il trasferimento di esercizi commerciali sono disciplinati dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia.

Articolo 51

Prezzi e tabella per la vendita di alimenti, bevande, carburante e combustibile

1. È fatto obbligo ai titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande che esercitano la ristorazione, di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, idonee e visibili tabelle riportanti menù e prezzi.
2. I commercianti di combustibile e/o di carburante dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicante il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile, anche una tabella con l'indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

Articolo 52

Pesatura delle merci e disciplina degli involucri

1. Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in un luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.
2. Per gli involucri degli alimenti posti in commercio, debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

Articolo 53

Vendita del pane

1. Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.
2. La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domanda, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.
3. Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile.

Articolo 54

Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi

Gli esercenti che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o in contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale e il prezzo.

Articolo 55

Elementi di arredo

Il posizionamento di elementi di arredo (vasi, fioriere ed elementi simili) da parte di esercenti di attività commerciali ed artigianali, nonché di privati, è subordinato all'ottenimento della necessaria autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità sia civile che penale.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 56

Commercio su aree pubbliche

Fatte salve le disposizioni della vigente normativa in materia, a migliore tutela della Cittadinanza, viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Articolo 57

Esercizio del commercio su aree pubbliche e preavviso cessazione di servizio

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito nelle località e nei giorni stabiliti dall'Autorità Comunale.
2. Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare la sua attività dovrà darne partecipazione all'Autorità Comunale.

Articolo 58

Requisiti dei banchi per la vendita su aree pubbliche

1. I banchi e i veicoli usati per la vendita su aree pubbliche devono essere solidi, ben verniciati, mantenuti in buone condizioni di solidità, nettezza, decenza e devono riportare l'indicazione del nominativo e del recapito del titolare.
2. Le ulteriori disposizioni in materia di vendita su aree pubbliche sono disciplinate dal vigente Regolamento Comunale per la gestione dei mercati e posteggi isolati.

CAPO IX

DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

Articolo 59

Esercizio di mestieri girovaghi

1. Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se l'interessato sia già munito del certificato di iscrizione nel registro per i mestieri girovaghi, se prima non sia stata rilasciata apposita autorizzazione dall'Autorità Comunale.
2. È vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.
3. Sono autorizzati solamente i mestieri che rientrano nel campo delle arti figurative (ritratti e

caricature), della musica (solo realizzata con strumenti non amplificati), della recitazione (mimi, spettacoli di burattini), nonché giochi di abilità e prestigio (scultori di palloncini, prestigiatori, mangiafuoco, giocolieri e saltimbanchi).

4. Non viene autorizzato lo svolgimento di tutte quelle attività dirette a speculare sull'altrui credulità o pregiudizi (indovini, cartomanti, chiromanti, esorcisti e simili). Per le attività di costruzione e vendita di oggetti vari (bigiotteria, vetrai, ceramisti, sculture in legno, bambole, fiori di stoffa, ecc.), nonché tutte le attività diverse da quelle precedentemente elencate, devono essere osservate le opportune misure di sicurezza e di tutela della salute.
5. A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

Articolo 60

Esercizio di guide pubbliche

1. L'esercizio del mestiere di guida è subordinato ad autorizzazione.
2. Le guide, se richiedono di sostare in luogo pubblico, in prossimità di musei o edifici monumentali, debbono richiedere l'autorizzazione comunale. Sull'autorizzazione loro rilasciata verranno indicati quali siano i musei, i monumenti e i luoghi che le guide sono autorizzate ad illustrare.
3. Le guide pubbliche autorizzate nell'esercizio delle loro mansioni dovranno portare una targhetta ben visibile con l'indicazione "Guida autorizzata".

Articolo 61

Ripari per pubblici spettacoli

1. Senza concessione del Comune, non si potranno collocare ripari, baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.
2. I ripari, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica Amministrazione.
3. Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di 3 metri, entro lo spazio occupato.
4. Al concessionario è vietato:
 - a. Attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi;
 - b. Tenere aperti i ripari, le baracche e i chioschi oltre gli orari stabiliti e fissati nell'autorizzazione.

CAPO X

MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Articolo 62

Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Articolo 63

Processioni

Gli organizzatori di processioni o di altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno dare comunicazione al Comune, con un preavviso di almeno 7 giorni, dell'itinerario previsto.

CAPO XI

DETTENZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI

Articolo 64

Principi Generali

Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, al fine di favorire nel benessere dell'animale la corretta convivenza con l'uomo e tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Articolo 65

Benessere degli animali

Allo scopo di garantire il benessere degli animali:

- a. Sono vietati sul territorio del Comune spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportino maltrattamento o sevizie di animali ai sensi degli articoli 70 e 129 del Regolamento di Pubblica Sicurezza e 638 e 727 del Codice Penale;
- b. L'esposizione degli animali da affezione nei negozi e nei mercati deve tenere conto dei bisogni fisiologici ed etologici della specie;
- c. È vietato abbandonare gli animali domestici o tenuti in cattività;
- d. È vietato spargere impropriamente veleni o sostanze che possano arrecare danno agli animali presenti sul territorio comunale.

Articolo 66

Disposizioni riguardanti gli animali

1. È vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.
2. È vietato foraggiare gli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.
3. È vietato lasciar vagare o condurre senza giustificato motivo entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere, in qualsiasi modo, nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggiali e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dai competenti uffici comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.
4. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.
5. Nei centri abitati urbani non è permesso tenere, anche in luoghi privati, conigliere o

porcilaie, il pollame dovrà essere tenuto costantemente pulito e decentemente accudito in un luogo chiuso in modo da impedire la circolazione sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

Articolo 67

Detenzione di cani o altri animali

1. È vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.
2. Chiunque, nei centri abitati, faccia circolare, in strade, marciapiedi, portici, pubblici giardini attrezzati oppure luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, i cani di qualunque specie, dovrà munirli di collare e assicurarli al guinzaglio, inoltre dovrà munirsi preventivamente di idonea attrezzatura necessaria alla raccolta delle deiezioni degli animali; tale attrezzatura andrà esibita a richiesta delle autorità competenti di cui all'articolo 3 comma 1.
3. I conduttori dei cani devono pulire i siti dalle deiezioni dei loro animali.
4. I conduttori dovranno inoltre evitare che i cani orinino contro porte, entrate di negozi e simili.
5. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani da guardia o di grossa taglia o particolarmente aggressivi, dovranno fare in modo, con opportuni necessari accorgimenti, che gli animali non possano aggredire o mordere chicchessia; i cani dovranno essere legati o tenuti recintati in modo che non possano accedere liberamente alla pubblica via o al pubblico passaggio.
6. All'ingresso della proprietà privata dovrà essere segnalata la presenza degli animali e della loro pericolosità.
7. I cani circolanti senza gli accorgimenti come sopra descritti e che non siano convenientemente custoditi, saranno catturati dal personale incaricato di tale servizio e affidati alle apposite strutture di accoglienza.
8. Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria.
9. Tutti i cani, anche quelli custoditi nei cortili delle abitazioni, devono essere muniti di collare, di tatuaggio o di microchip per ovvie ragioni di controllo da parte delle Autorità.
10. Nei casi stabiliti al comma 1, gli Agenti di Polizia Municipale, oltre ad accertare la trasgressione amministrativa o penale a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.
11. Ove la diffida non venga osservata, l'animale potrà essere prelevato dal personale incaricato di tale servizio con specifico atto amministrativo ed affidato alle strutture di accoglienza canina con oneri a carico del proprietario.

Articolo 68

Responsabilità del detentore

Sul territorio del Comune chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie e ai relativi bisogni fisiologici ed etologici, in particolare:

- a. Fornisce costantemente acqua da bere ed alimentazione giornaliera corretta ed adeguata, nella quantità e nella qualità, alle esigenze della specie, della età e delle condizioni fisiologiche dell'animale;
- b. I cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero ben impermeabilizzato che fornisca

- protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli;
- c. La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata: qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza;
 - d. Qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno otto metri quadrati per capo adulto, fatta salve esigenze particolari di razza. I locali di ricovero devono essere aperti all'esterno per consentire sufficiente ventilazione ed illuminazione;
 - e. Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione o tenuti in cattività deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche;
 - f. Il conducente di autoveicolo collocato in sosta deve accertarsi che l'animale lasciato sul mezzo non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare molestia e danno a terzi. Il conducente deve assicurare l'aerazione del veicolo, che potrà stazionare in zona esposta al sole solo per periodi molto brevi ed evitare ogni tipo di sofferenza all'animale.
 - g. Chiunque detiene un animale da affezione sul territorio del Comune, o accetta di occuparsene, è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.

Articolo 69

Accalappiamento cani vaganti e/o randagi

1. I Cittadini devono segnalare la presenza di cani vaganti e/o randagi all'ufficio comunale preposto.
2. I cani vaganti e/o randagi saranno accalappiati dagli addetti autorizzati dal Comune e ricoverati presso canili autorizzati.
3. Nei casi di particolare complessità o rischio sanitario potrà essere richiesta la collaborazione del servizio veterinario della ASL per la cattura dell'animale.
4. Alle persone non autorizzate è vietato catturare animali vaganti e detenerli.

Articolo 70

Custodia e detenzione dei cani accalappiati

1. I cani accalappiati non possono essere soppressi né essere destinati alla sperimentazione, saranno presi in cura dal Servizio Veterinario della ASL e ricoverati nel canile – sanitario.
2. Se non tatuati, o sprovvisti di microchip, saranno ricoverati per un periodo non inferiore a dieci giorni nel canile – sanitario con osservazione e trattamenti profilattici a cura del Servizio Veterinario della ASL, dopodiché potranno essere dati in affidamento in forma definitiva o temporanea ai privati che ne facciano richiesta o trasferiti nel canile – rifugio. Detti privati dovranno provvedere al tatuaggio od al microchip.
3. Se tatuati, o provvisti di microchip, saranno riconsegnati al proprietario, cui spetta il pagamento delle sanzioni previste e delle spese di cattura, di custodia e sanitarie sostenute.

Articolo 71

Cani da pastore

1. I cani da pastore adibiti alla custodia di greggi, mandrie od armenti possono essere tenuti sciolti e senza museruola soltanto nel territorio rurale del Comune, e allorquando il bestiame sia in transito sulla pubblica strada.

2. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando utilizzati per i servizi di istituto.
3. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola i cani addestrati impiegati in compiti di pubblica utilità (Protezione Civile).

Articolo 72

Volatili in zona urbana

1. Il Sindaco, valutati gli aspetti biologici, sanitari e giuridici del problema può con apposita ordinanza procedere, sentito il Servizio Veterinario della ASL, alla attuazione di un programma di controllo della riproduzione e contenimento della popolazione dei volatili.
2. È fatto obbligo a tutti i Cittadini di segnalare la presenza di volatili morti sul territorio del Comune affinché siano eseguiti dall'Istituto Zooprofilattico competente gli opportuni esami di laboratorio.

TITOLO III

SUOLO PUBBLICO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 73

Occupazione di suolo pubblico

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale e dalle disposizioni particolari previste dal successivo Capo II, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall'apposito Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 74

Disposizioni varie

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti alle attività commerciali o artigianali e pubblici esercizi prioritariamente a favore dei gestori delle attività e durante le ore in cui questi sono aperti.
2. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi e sempre ben puliti.
3. I marciapiedi possono essere occupati nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada, e comunque per uno spazio che non superi 1/3 della sua ampiezza o che comunque consenta il passaggio dei pedoni.
4. Nell'autorizzazione sarà precisato il periodo dell'occupazione stessa.

5. Eventuali depositi temporanei di legna da ardere necessari al suo ricovero presso le abitazioni saranno soggetti al solo assenso dell'Ufficio preposto su preventiva richiesta degli interessati. Il deposito su suolo pubblico, in questo caso particolare, è esente da tassa.
6. L'Amministrazione Comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.
7. I contenitori per la raccolta dei medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

Articolo 75

Occupazioni con spettacoli viaggianti

L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è subordinata ad autorizzazione e può avvenire solo su aree a tal fine preliminarmente determinate.

Articolo 76

Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessun elemento pubblicitario, nessun veicolo e nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari può essere collocato, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici senza preventiva e specifica autorizzazione per l'occupazione.
2. Non è consentita la collocazione dei veicoli, dei mezzi e delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando, a giudizio del competente Ufficio comunale, dalla collocazione possono derivare conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico per la collocazione di strutture e mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver adempiuto i conseguenti obblighi in materia di imposte sulla pubblicità.
4. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale, storico, artistico o paesaggistico, e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o altri mezzi di pubblicità in contrasto con la normativa di settore.

Articolo 77

Lavori di pubblica utilità

1. Per l'esecuzione dei lavori di manutenzione di strutture e impianti dei servizi di pubblica utilità, è necessario che le ditte erogatrici dei servizi stessi, o le ditte che hanno in affidamento i lavori, comunichino preventivamente l'intervento e le modalità di esecuzione, con i relativi tempi, all'Ufficio Tecnico.
2. Sarà cura delle ditte stesse posizionare la prescritta segnaletica stabilita dal Codice della Strada, dal Regolamento di attuazione e dalle altre disposizioni in materia.
3. Le ditte esecutrici dei lavori dovranno altresì attenersi a quanto previsto dalle disposizioni tecniche relative alle modalità di esecuzione delle riparazioni degli impianti lungo le strade e, in particolare, dovranno riempire, subito dopo la posa, gli scavi sulla carreggiata con getto di calcestruzzo di cemento magro fino a 2 cm. Sotto il piano della pavimentazione stradale. Il ripristino definitivo sarà poi eseguito mediante fornitura di stesa in opera di uno strato di

conglomerato bitumoso, rullato, per la larghezza dell'intera carreggiata o secondo altra disposizione del tecnico comunale.

4. È facoltà del Comune richiedere una diversa programmazione al fine di ridurre i disagi.
5. A lavori ultimati competerà alla ditta stessa il ripristino del suolo oggetto dei lavori, comunicando altresì agli uffici, di cui al comma 1, la data di ultimazione dei lavori stessi, al fine di verificarne la regolare esecuzione.

Articolo 78

Traslochi

1. Qualora, in caso di traslochi, si renda necessario occupare parte del suolo pubblico con veicoli e attrezzature, è necessario presentare istanza agli Uffici Comunali per concordare modalità e tempi di realizzazione dell'intervento.
2. Sarà cura del titolare dell'autorizzazione segnalare l'area oggetto dell'occupazione con le modalità previste dal Codice della Strada.
3. L'area oggetto dell'occupazione sarà concessa a titolo gratuito.

Articolo 79

Manifestazioni

1. In caso di occupazione di suolo pubblico per manifestazioni, il richiedente dovrà presentare istanza di autorizzazione comunicando le modalità di occupazione e le caratteristiche delle strutture e degli impianti utilizzati.
2. Per tutta la durata della manifestazione l'autorizzato, od un suo rappresentante, sarà responsabile del rispetto delle prescrizioni imposte, in particolare per gli aspetti di igiene e di sicurezza pubblica, e dovrà essere reperibili in loco.

Articolo 80

Raccolta fondi, raccolta firme e comizi

1. L'autorizzazione di spazi pubblici per raccolta fondi, firme e in occasione di comizi, da richiedere almeno 10 giorni prima, salvo casi imprevedibili o di necessità, è rilasciata nel rispetto delle esigenze della circolazione veicolare e pedonale.

Articolo 81

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità, e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico, occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.
2. Le operazioni di cui al comma 1, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento del suolo pubblico.

3. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.
4. In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Articolo 82

Scarico di rottami e detriti

1. È vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie.
2. Qualsiasi trasporto attraverso le vie del Comune di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spargimento o polverio.

Articolo 83

Installazione di tende solari

1. Salvo quanto previsto dal Regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare la larghezza massima dei marciapiedi ed avere un'altezza dallo stesso non inferiore a metri 2,50.
2. Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare 1 metro.
3. Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale.
4. Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi, come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.
5. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico o paesaggistico.
6. Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Articolo 84

Installazione di vetrine

1. L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'Autorità Comunale.
2. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, è a loro spese con conseguente assunzione di responsabilità sia civile che penale.

Articolo 85

Illuminazione delle aree private e dei portici ad uso pubblico

Tutte le aree e i portici di proprietà privata ad uso pubblico, nelle ore notturne devono essere sufficientemente ed opportunamente illuminati a cura dei rispettivi proprietari.

TITOLO IV

SANZIONI

Articolo 86

Accertamento delle violazioni e sanzioni

1. Le violazioni ai disposti regolamentari o all'uso di concessioni o di autorizzazioni conformi alle condizioni ed alle prescrizioni specifiche cui sono subordinate, sono contestate dagli organi di controllo, di cui all'articolo 3 comma 1, nei modi e nei termini previsti dalla Legge n. 689 del 24 Novembre 1981 e sono punite con la sanzione amministrativa tra il minimo di Euro 25,00 (venticinque/00) ed il massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00), ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000.
2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta nei modi indicati nel verbale.
3. Non è consentito il pagamento nelle mani dell'accertatore.
4. I proventi delle sanzioni pecuniarie vengono acquisiti al bilancio comunale.
5. Le violazioni di cui al comma 1 comportano l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché, se del caso, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e/o dell'esecuzione di quanto omesso quali sanzioni di natura risarcitoria o riparatoria.
6. Degli obblighi di cui al comma 5 viene fatta menzione nel verbale di accertamento redatto dagli organi di controllo, contestato o notificato al trasgressore e agli obbligati in solido.
7. Qualora il trasgressore non ottemperi agli obblighi di cui al comma 5, il Comune potrà provvedervi in sua vece. Le spese sostenute saranno poste a carico del trasgressore.

Articolo 87

Sequestro e custodia di cose

1. I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e dovranno procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto.
2. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria.
3. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge n. 689 del 24 Novembre 1981 e del D.P.R. n. 571 del 22 Luglio 1982 e relative successive modifiche ed integrazioni.
4. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.
5. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'Autorità competente.

Articolo 88
Sospensione dell'autorizzazione o della concessione

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei casi seguenti:
 - a. Per recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
 - b. Per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto inflazionario;
 - c. Per morosità del pagamento dei tributi e dei diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.
2. La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di 30 giorni.

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 89
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo, il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione per 30 giorni all'Albo Pretorio Comunale.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati, e cessano pertanto di avere efficacia, tutti i regolamenti, le disposizioni, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal presente Regolamento o in contrasto con lo stesso.
3. A differenza di quanto prescritto al comma 1, l'entrata in vigore dell'articolo 19 comma 5, riguardante la manutenzione dei numeri civici, è subordinata alla revisione del catasto che deve avvenire entro due anni dall'approvazione del presente Regolamento.
4. Al fine di provvedere ad un'adeguata legislazione del vivere comunale, possono essere approvati regolamenti comunali specifici per le singole materie.

Articolo 90
Procedure autorizzatorie

In tutti i casi in cui è consentito dalla normativa in vigore, per le attività disciplinate dal presente Regolamento, trova applicazione la disciplina prevista dagli articoli 19 e 20 della Legge n. 241 del 7 Agosto 1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di denuncia di inizio attività e di silenzio – assenso.

Articolo 91

Diffusione e pubblicità del Regolamento

1. Il presente Regolamento deve essere conservato con cura presso il Palazzo Comunale.
2. Copia autenticata del presente Regolamento deve sempre essere a disposizione per essere consultato dai Cittadini che possono, a loro spese, richiederne delle copie.
3. L'Amministrazione Comunale dovrà dare comunicazione dell'avvenuta approvazione del presente Regolamento tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale .